



UNICOBAS Confederazione Italiana di Base

Segreteria Regionale Lombardia

Segreteria Regionale: Via Spartaco, 27 – 20135 Milano (MI) Tel 3332542742 –
e-mail: unicobas.regionelombardia@gmail.com PEC: unicobasen@pec.it -
Sito: <https://unicobasmilano.wordpress.com>

Facebook:

<https://www.facebook.com/Unicobas-CIB-Scuola-Università-Lombardia-100552374931328/>

Segreteria Provinciale: Via Fara, 30 – 20142 Milano (MI) –

Sede di comprensorio: Via Olmetto, 5 – 20123 Milano (MI)

Sede di comprensorio: Via delle Ginestre, 9 - 20089 Rozzano (MI)

**Ai DS delle scuole della Lombardia
A tutto il personale delle scuole della Lombardia
All'albo sindacale online e cartaceo**

Oggetto: la didattica a distanza non è didattica a tutti gli effetti né per i docenti né per gli alunni e le loro famiglie. Bensì volontariato.

Come noto, le lezioni sono state sospese dal 5 marzo con DPCM 4.3.20. In relazione alla situazione di emergenza e al protrarsi della sospensione delle lezioni, il Ministero, con alcune note, ha sollecitato interventi di didattica a distanza. Si tratta di una modalità nuova e non normata contrattualmente, che rischia di dare luogo a fraintendimenti o interpretazioni. E' importante perciò puntualizzare alcuni nodi essenziali, anche allo scopo di evitare l'attivazione diffusa di contenziosi.

Per gli alunni non esiste legislativamente e normativamente nessun obbligo di attivare e presenziare a nessuna forma di didattica a distanza.

Con la sospensione delle attività didattiche l'utilizzo dei registri di classe è notevolmente ridotto agli applicativi per inserire materiale di studio, assegnazione di compiti, ma non può essere utilizzato per attestare la presenza del docente, le assenze degli studenti ed eventuali note disciplinari. In buona sostanza la sospensione delle attività didattiche fa cessare il normale utilizzo del registro di classe elettronico

La presenza o meno degli alunni alla DaD non potrà quindi influire minimamente né sui voti dei discenti né tantomeno sull'esito degli esami di fine ciclo.

Per i docenti non è prevista alcuna forma di lavoro agile/smartworking.

La didattica a distanza non è nel mansionario stabilito dal contratto, tantomeno è negli obblighi relativi alla funzione docente. In periodo di sospensione delle lezioni non è prevista né tantomeno regolamentata alcuna forma di svolgimento delle lezioni da remoto o distanza. Qualsiasi forma di regolamentazione che intervenga in maniera extracontrattuale e fuori normativa è da considerare impropria e **non può dare luogo a indicazioni che figurino come ordini di servizio, in quanto priva di fonte**

normativa. Si ricorda che interferire nell'ambito della libertà d'insegnamento del docente consiste in una gravissima violazione.

La didattica a distanza può essere svolta **SOLO SU BASE VOLONTARIA RISPETTANDO gli accordi presi tra parte pubblica e RSU con particolare riferimento all'art. 4 L 300/70 STATUTO DEI LAVORATORI;**

Si richiama l'art. 4 della L. 300/70 (statuto dei lavoratori) "Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, **possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali**".

I docenti non sono tenuti al rispetto dell'orario di lavoro. Le lezioni sospese e l'assenza del lavoro agile non vincolano gli insegnanti all'adempimento degli obblighi orari o a quote orario. Non esiste l'obbligo per chi volesse VOLONTARIAMENTE utilizzare la didattica a distanza di fornire all'organizzazione scolastica un planning riepilogativo degli interventi didattici a distanza, in quanto non è previsto dalla normativa nessun tipo di accertamento o quantificazione della prestazione "lavorativa" del docente in periodo di sospensione delle lezioni. Analogamente, sono prive di valore formale eventuali indicazioni su quote di orario da utilizzare per video lezioni in contemporanea presenza o indicazioni sulla durata delle medesime.

Non vi sono obblighi di effettuare video lezioni o attivazione di classi virtuali. Come richiamato dalle varie note ministeriali, il docente *PUO'* utilizzare varie modalità di DaD. **Rimane sempre e comunque in capo a ogni singolo docente la libertà di insegnamento e la libera scelta metodologica.**

L'obbligo di firma sul registro durante la sospensione delle attività didattiche NON ESISTE.

Nel CCNL scuola 2006/2009 e in quello 2016/2018 del 19 aprile 2018, l'obbligo di adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze è previsto per il solo personale Ata; invece, per i docenti la rilevazione della presenza è formalizzata con la firma sul registro di classe e nel caso di attività collegiali con il verbale, in cui sono rilevate presenze e assenze.

Il D.lgs. 150/2009 e quello 75/2017 non hanno modificato nulla su tale modo di rilevare la presenza del docente a scuola.

Anche l'introduzione del registro elettronico, utilizzato ormai in moltissime scuole, non modifica le norme sull'attestazione della presenza del docente a scuola e in classe.

Quindi, il docente che all'inizio di ogni ora effettua l'accesso nel registro elettronico e spunta il suo nominativo, la materia e l'orario, sta già attestando la sua effettiva presenza in classe e il suo regolare orario di servizio, COSA CHE IN QUESTO MOMENTO NON PUO' AVVENIRE.

Risulta pertanto improprio rilevare in modo formale anche le presenze o le assenze dei discenti.

UNICOBAS CIB SCUOLA & UNIVERSITA' LOMBARDIA
Per la Segreteria Regionale
Dott. Marco Monzù Rossello